




dott.ssa Paola Roma
Sindaco

arch. Daniele Paccone
Progetto

ing. Luca Zanella

geom. Maurizio Cella
Ufficio Tecnico Comunale



COMUNE DI PONTE DI PIAVE
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE 1
Allegato alle Norme Tecniche Operative.
Accordi pubblico-privato artt. 6-7 LR 11/04



v3 allegato

aprile 2016

ACCORDO
a norma dell'art. 6
della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11

numero 2

L'anno duemila sedici, il giorno14.....del mese di ...aprile..... nella Casa Comunale in Ponte di Piave, P.zza Garibaldi 1, tra:

i Signori:

- Massarotto Cristian,

in qualità di comproprietari, d'ora in avanti indicato nel presente atto come "DITTA PROPONENTE"

E

il **COMUNE DI PONTE DI PIAVE**, C.F. 80011510262 P.IVA 00595560269, con sede a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi 1, rappresentato dal Responsabile dell'area urbanistica geom. Maurizio Cella nato a Oderzo, il 05/02/1955, domiciliato per la carica a Ponte di Piave presso la casa comunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella qualità di responsabile dell'area urbanistica e rappresentante del Comune di Ponte di Piave, di qui in avanti indicato come "COMUNE";

PREMESSO

che LA DITTA PROPONENTE è proprietaria piena ed esclusiva di alcuni terreni, di qui in avanti indicati unitariamente come "immobile", siti in Comune di Ponte di Piave identificati catastalmente al foglio 23, mappale 455 del Comune di Ponte di Piave;

che il suddetto immobile ricade completamente in zona definita dal vigente strumento urbanistico come area per standard ambientale;

che LA DITTA PROPONENTE ha proposto al COMUNE, con manifestazione di interesse pervenuta in data 05/02/2016 con prot.n. 1563, di individuare un nuovo tessuto urbano residenziale lungo via Todaro nel centro abitato della frazione di Busco, evidenziato nell'unito estratto planimetrico sub A);

che allo stesso tempo LA DITTA PROPONENTE intende riconoscere al COMUNE un beneficio pubblico per l'intervento di trasformazione urbanistica di cui al punto precedente sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

che pertanto LA DITTA PROPONENTE si è resa disponibile a mettere a disposizione del COMUNE il valore economico descritto secondo i seguenti termini: una percentuale del 50% della differenza tra il valore del terreno post-trasformazione quale area urbanizzata tipo C2 pari ad € 20,00/mc, ed il valore del terreno pre-trasformazione quale area per standard ambientale pari ad € 10,00/mq:

- valore post-trasformazione mc 800 x € 20,00/mc = € 16.000,00
- valore pre-trasformazione mq 870 x € 10,00/mq = € 8.700,00
- contributo straordinario (€ 16.000,00 – € 8.700,00) x 0,50 = € 3.650,00;

che il valore del contributo straordinario debba essere inteso non come valore di scambio, ma come incontro dell'interesse pubblico e privato, senza necessariamente essere parametrato in modo formalistico alla quantificazione che avrebbe assunto in una trattativa tra privati;

CONSIDERATO

che il COMUNE ritiene che la proposta della DITTA PROPONENTE rivesta un interesse significativo dal punto di vista economico e della comunità, apparendo rispondente ai bisogni ed interessi della stessa DITTA PROPONENTE, intenzionata alla realizzazione di nuovo tessuto urbano residenziale lungo via Todaro nel centro abitato della frazione di Busco assegnando una Superficie netta di pavimento di mq 220 (pari a 800 mc circa);

VISTO

che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede all'art. 6 la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato;

che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.11 della legge statale n. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che nella seduta del 23/12/2014 il Consiglio del Comune di Ponte di Piave ha adottato il documento preliminare al P.I., ai sensi degli artt. 17-18 della legge regionale del Veneto n. 11/04;

che sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad accordi ai sensi dell'art. 6;

che detti accordi, nella misura in cui le proposte incidano sui contenuti propri non solo del PAT ma anche del PI, devono essere correlati ad ambedue gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, a ciascuno per quanto di ragione;

che la proposta della DITTA PROPONENTE risulta essere stata presentata da soggetti aventi la disponibilità dell'immobile oggetto della proposta stessa e comporta l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale dei contenuti indicati nel presente accordo;

che questo accordo costituirà un allegato al P.I. e pertanto diventerà efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante del presente accordo, tra le parti sopra intervenute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Art.2 - Obblighi del Comune

Il COMUNE, ritenuto che la proposta formulata dalla DITTA PROPONENTE di cui all'allegato sub A), così come modificata dal presente accordo rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna:

- per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di P.I., da sottoporre agli organi ed enti competenti per l'approvazione, i contenuti urbanistici della presente proposta presentata dalla DITTA PROPONENTE, evidenziati nell'allegato estratto planimetrico di sintesi sub A);
- a mantenere la validità del presente accordo per 5 anni dalla data di approvazione del P.I.;

Art. 3 - Obblighi della Ditta Proponente

La DITTA PROPONENTE, secondo lo schema di massima di utilizzazione delle aree in allegato, si impegna a:

- portare a conoscenza di tutti gli aventi causa il contenuto e le clausole del presente accordo;
 - prevedere negli eventuali atti di trasferimento dell'immobile l'espressa assunzione da parte degli acquirenti degli obblighi ad adempire a quanto previsto nel presente accordo. L'assunzione da parte degli acquirenti degli impegni in questione libererà la DITTA PROPONENTE dagli obblighi assunti, diversamente la stessa sarà tenuta all'adempimento degli obblighi medesimi;
 - a versare **entro 30 (trenta) giorni** dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante al Secondo PI la somma complessiva di € 3.650,00;
 - a garanzia del versamento del contributo straordinario dovrà essere costituita una polizza fidejussoria per pari importo con previsione, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, dell'escussione della quota del 20% entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta da parte del Comune;
- o, in alternativa:
- deposito cauzionale provvisorio del 20% del contributo straordinario che verrà incassato, a titolo di acconto, a fronte del pagamento del saldo entro il termine sopra stabilito o verrà trattenuto qualora l'accordo perda efficacia per mancata corresponsione del saldo entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante;
- a versare dalla data di adozione del P.I. l'imposta municipale unica (IMU) o analoga imposta in base alla superficie territoriale che concorrerà alla determinazione della capacità edificatoria secondo i valori minimi tabellari stabili dal Comune di anno in anno.

Art. 4 - Condizioni

Il presente accordo perderà automaticamente efficacia nel caso non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.:

Art. 6 - Adempimenti fiscali

Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

ART. 7 - Controversie

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art 11, comma 5 della L. 241 / 1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sottoscrivono per conferma e accettazione:

per la DITTA PROPONENTE


Massarotto Cristian



per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il Responsabile del Servizio Urbanistica





con evidenza dell'ambito interessato dalla variazione

ACCORDO
a norma dell'art. 6
della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11

numero **3**

L'anno duemila sedici, il giorno QUINDICI del mese di APRILE nella Casa Comunale in Ponte di Piave, P.zza Garibaldi 1, tra:

i Signori:

- Stefanel Simone,

in qualità di rappresentante della ditta S.G.S. S.a.s. di Stefanel Simone & C., proprietaria, d'ora in avanti indicato nel presente atto come "DITTA PROPONENTE"

E

il **COMUNE DI PONTE DI PIAVE**, C.F. 80011510262 P.IVA 00595560269, con sede a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi 1, rappresentato dal Responsabile dell'area urbanistica geom. Maurizio Cella nato a Oderzo, il 05/02/1955, domiciliato per la carica a Ponte di Piave presso la casa comunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella qualità di responsabile dell'area urbanistica e rappresentante del Comune di Ponte di Piave, di qui in avanti indicato come "COMUNE";

PREMESSO

che LA DITTA PROPONENTE è proprietaria piena ed esclusiva di alcuni terreni, di qui in avanti indicati unitariamente come "immobile", siti in Comune di Ponte di Piave identificati catastalmente al foglio 22, mappali 256-82 del Comune di Ponte di Piave;

C-1 m.u. 82 (NCV)

che il suddetto immobile ricade quasi completamente in zona definita dal vigente strumento urbanistico come zona a edificazione diffusa ed in parte in zona agricola;

che LA DITTA PROPONENTE ha proposto al COMUNE, con manifestazione di interesse pervenuta in data 08/02/2016 con prot. n. 1643, di estendere la perimetrazione della zona a edificazione diffusa all'intera area di proprietà assegnando un volume edificabile ad uso commerciale o ricettivo;

che allo stesso tempo LA DITTA PROPONENTE intende riconoscere al COMUNE un beneficio pubblico per l'intervento di trasformazione urbanistica di cui al punto precedente sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

che pertanto LA DITTA PROPONENTE si è resa disponibile a mettere a disposizione del COMUNE il valore economico descritto secondo i seguenti termini: una percentuale del 50% della differenza tra il valore del terreno post-trasformazione quale zona a edificazione diffusa con destinazioni d'uso ammesse residenziale e/o compatibili con la residenza pari ad € 20,00/mc, ed il valore del terreno pre-trasformazione quale area agricola pari ad € 10,00/mq:

- valore post-trasformazione mc 800 x € 20,00/mc = € 16.000,00
- valore pre-trasformazione mq 600 (lotto minimo) x € 10,00/mq = € 6.000,00
- contributo straordinario (€ 16.000,00 – € 6.000,00) x 0,50 = € 5.000,00;

che il valore del contributo straordinario debba essere inteso non come valore di scambio, ma come incontro dell'interesse pubblico e privato, senza necessariamente essere parametrato in modo formalistico alla quantificazione che avrebbe assunto in una trattativa tra privati;

CONSIDERATO

che il COMUNE ritiene che la proposta della DITTA PROPONENTE rivesta un interesse significativo dal punto di vista economico e della comunità, apparendo rispondente ai bisogni ed interessi della stessa DITTA PROPONENTE, intenzionata alla realizzazione di un nuovo volume residenziale o compatibile con la residenza nella zona a edificazione diffusa del complesso di Villa Faggiotto assegnando una Superficie netta di pavimento di mq 220 (pari a 800 mc circa);

VISTO

che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede all'art. 6 la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato;

che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.11 della legge statale n. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che nella seduta del 23/12/2014 il Consiglio del Comune di Ponte di Piave ha adottato il documento preliminare al P.I., ai sensi degli artt. 17-18 della legge regionale del Veneto n. 11/04;

che sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad accordi ai sensi dell'art. 6;

che detti accordi, nella misura in cui le proposte incidano sui contenuti propri non solo del PAT ma anche del PI, devono essere correlati ad ambedue gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, a ciascuno per quanto di ragione;

che la proposta della DITTA PROPONENTE risulta essere stata presentata da soggetti aventi la disponibilità dell'immobile oggetto della proposta stessa e comporta l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale dei contenuti indicati nel presente accordo;

che questo accordo costituirà un allegato al P.I. e pertanto diventerà efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante del presente accordo, tra le parti sopra intervenute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Art.2 - Obblighi del Comune

Il COMUNE, ritenuto che la proposta formulata dalla DITTA PROPONENTE di cui all'allegato sub A), così come modificata dal presente accordo rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna:

- per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di P.I., da sottoporre agli organi ed enti competenti per l'approvazione, i contenuti urbanistici della presente proposta presentata dalla DITTA PROPONENTE, evidenziati nell'allegato estratto planimetrico di sintesi sub A);
- a mantenere la validità del presente accordo per 5 anni dalla data di approvazione del P.I.;

Art. 3 - Obblighi della Ditta Proponente

La DITTA PROPONENTE, secondo lo schema di massima di utilizzazione delle aree in allegato, si impegna a:

- portare a conoscenza di tutti gli aventi causa il contenuto e le clausole del presente accordo;
 - prevedere negli eventuali atti di trasferimento dell'immobile l'espressa assunzione da parte degli acquirenti degli obblighi ad adempire a quanto previsto nel presente accordo. L'assunzione da parte degli acquirenti degli impegni in questione libererà la DITTA PROPONENTE dagli obblighi assunti, diversamente la stessa sarà tenuta all'adempimento degli obblighi medesimi;
 - a versare entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante al Secondo PI la somma complessiva di € 5.000,00:
 - a garanzia del versamento del contributo straordinario dovrà essere costituita una polizza fidejussoria per pari importo con previsione, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, dell'escussione della quota del 20% entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta da parte del Comune;
- o, in alternativa:
- deposito cauzionale provvisorio del 20% del contributo straordinario che verrà incassato, a titolo di acconto, a fronte del pagamento del saldo entro il termine sopra stabilito o verrà trattenuto qualora l'accordo perda efficacia per mancata corresponsione del saldo entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante;
- a versare dalla data di adozione del P.I. l'imposta municipale unica (IMU) o analoga imposta in base alla superficie territoriale che concorrerà alla determinazione della capacità edificatoria secondo i valori minimi tabellari stabili dal Comune di anno in anno;

Art. 4 - Condizioni

Il presente accordo perderà automaticamente efficacia nel caso non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.:

Art. 6 - Adempimenti fiscali

Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

ART. 7 - Controversie

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11, comma 5 della L. 241 / 1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sottoscrivono per conferma e accettazione:


per la DITTA PROPONENTE


Stefano Simone



per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il Responsabile del Servizio Urbanistica





con evidenza dell'ambito interessato dalla variazione

ACCORDO
a norma dell'art. 6
della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11

numero **4**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno diciotto (18) del mese di Aprile nella Casa Comunale in Ponte di Piave, P.zza G. Garibaldi n° 1, tra:

i Signori:

- **RIZZETTO CLAUDIO,**

in qualità di rappresentante della ditta Immobiliare CA' LUX S.r.l., proprietaria, d'ora in avanti indicato nel presente atto come "DITTA PROPONENTE"

E

il **COMUNE DI PONTE DI PIAVE**, C.F. 80011510262 P.IVA 00595560269, con sede a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi 1, rappresentato dal Responsabile dell'area urbanistica geom. Maurizio Cella nato a Oderzo, il 05/02/1955, domiciliato per la carica a Ponte di Piave presso la casa comunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella qualità di responsabile dell'area urbanistica e rappresentante del Comune di Ponte di Piave, di qui in avanti indicato come "COMUNE";

PREMESSO

che LA DITTA PROPONENTE è proprietaria piena ed esclusiva di alcuni terreni, di qui in avanti indicati unitariamente come "immobile", siti in Comune di Ponte di Piave identificati catastalmente al foglio 30, mappali 6 - 510 del Comune di Ponte di Piave;

che il suddetto immobile ricade completamente in zona definita dal vigente strumento urbanistico come tessuto residenziale storico soggetto a piano urbanistico attuativo con 460 mq di Snp assegnata (PUA obbligatorio n. 44);

che LA DITTA PROPONENTE ha proposto al COMUNE, con manifestazione di interesse pervenuta in data 08/02/2016 con prot.n. 1609, di densificare il tessuto urbano in quest'area centrale dell'abitato del capoluogo, evidenziato nell'unito estratto planimetrico sub A);

che allo stesso tempo LA DITTA PROPONENTE intende riconoscere al COMUNE un beneficio pubblico per l'intervento di trasformazione urbanistica di cui al punto precedente sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 d-ter) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

che pertanto LA DITTA PROPONENTE si è resa disponibile a mettere a disposizione del COMUNE il valore economico descritto secondo i seguenti termini: una percentuale del 50% della differenza tra il valore dell'immobile post-trasformazione quale area urbanizzata tipo A con indice territoriale pari a 3,48 mc/mq ed il valore dell'immobile pre-trasformazione quale area urbanizzata tipo A con indice territoriale pari a 1,6 mc/mq:

- | | |
|------------------------------|---|
| - valore post-trasformazione | 3,48 mc/mq x 1000 mq x € 70,00/mc = € 243.600,00 |
| - valore pre-trasformazione | 1,60 mc/mq x 1000 mq x € 70,00/mc = € 112.000,00 |
| - contributo straordinario | (€ 255.780,00 – € 117.600,00) x 0,50 = € 65.800,00 ; |

che il valore del contributo straordinario debba essere inteso non come valore di scambio, ma come incontro dell'interesse pubblico e privato, senza necessariamente essere parametrato in modo formalistico alla quantificazione che avrebbe assunto in una trattativa tra privati;

CONSIDERATO

che il COMUNE ritiene che la proposta della DITTA PROPONENTE rivesta un interesse significativo dal punto di vista economico e della comunità, aparendo rispondente ai bisogni ed interessi della stessa DITTA PROPONENTE, intenzionata alla densificazione del tessuto urbano residenziale nell'area di proprietà nel centro abitato del capoluogo assegnando una Superficie netta di pavimento complessiva di mq 1.000 da realizzare mediante Intervento edilizio diretto;

VISTO

che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede all'art. 6 la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;

che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato;

che per quanto non disciplinato dalla Legge Regionale n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.11 della legge statale n. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che nella seduta del 23/12/2014 il Consiglio del Comune di Ponte di Piave ha adottato il documento preliminare al P.I., ai sensi degli artt. 17-18 della legge regionale del Veneto n. 11/04;

che sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad accordi ai sensi dell'art. 6;

che detti accordi, nella misura in cui le proposte incidano sui contenuti propri non solo del PAT ma anche del PI, devono essere correlati ad ambedue gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, a ciascuno per quanto di ragione;

che la proposta della DITTA PROPONENTE risulta essere stata presentata da soggetti aventi la disponibilità dell'immobile oggetto della proposta stessa e comporta l'inserimento negli atti di pianificazione urbanistica comunale dei contenuti indicati nel presente accordo;

che questo accordo costituirà un allegato al P.I. e pertanto diventerà efficace se e quando saranno stati definitivamente approvati i correlati strumenti di pianificazione urbanistica;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante del presente accordo, tra le parti sopra intervenute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Art.2 - Obblighi del Comune

Il COMUNE, ritenuto che la proposta formulata dalla DITTA PROPONENTE di cui all'allegato sub A), così come modificata dal presente accordo rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna:

- per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di P.I., da sottoporre agli organi ed enti competenti per l'approvazione, i contenuti urbanistici della presente proposta presentata dalla DITTA PROPONENTE, evidenziati nell'allegato estratto planimetrico di sintesi sub A);
- a mantenere la validità del presente accordo per 5 anni dalla data di approvazione del P.I.;

Art. 3 - Obblighi della Ditta Proponente

La DITTA PROPONENTE, secondo lo schema di massima di utilizzazione delle aree in allegato, si impegna a:

- portare a conoscenza di tutti gli aventi causa il contenuto e le clausole del presente accordo;
 - a sottoporre il progetto all'Amministrazione comunale prima della presentazione dell'istanza di permesso di costruire affinché la stessa possa valutarne l'idoneità sotto il profilo dell'inserimento nel particolare contesto urbanistico che necessita di essere riqualificato e valorizzato come luogo centrale dell'abitato del Capoluogo;
 - prevedere negli eventuali atti di trasferimento dell'immobile l'espressa assunzione da parte degli acquirenti degli obblighi ad adempire a quanto previsto nel presente accordo. L'assunzione da parte degli acquirenti degli impegni in questione libererà la DITTA PROPONENTE dagli obblighi assunti, diversamente la stessa sarà tenuta all'adempimento degli obblighi medesimi;
 - a versare **entro 30 (trenta) giorni** dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante al Secondo PI la somma complessiva di **€ 65.800,00**;
 - a garanzia del versamento del contributo straordinario dovrà essere costituita una polizza fidejussoria per pari importo con previsione, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, dell'escussione della quota del 20% entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta da parte del Comune;
- o, in alternativa:
- deposito cauzionale provvisorio del 20% del contributo straordinario che verrà incassato, a titolo di acconto, a fronte del pagamento del saldo entro il termine sopra stabilito o verrà trattenuto qualora l'accordo perda efficacia per mancata corresponsione del saldo entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio comunale di approvazione della variante;
 - a versare dalla data di adozione del P.I. l'imposta municipale unica (IMU) o analoga imposta in base alla superficie territoriale che concorrerà alla determinazione della capacità edificatoria secondo i valori minimi tabellari stabili dal Comune di anno in anno.

Art. 4 - Condizioni

Il presente accordo perderà automaticamente efficacia nel caso non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.:

Art. 6 - Adempimenti fiscali


Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

ART. 7 - Controversie


Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11, comma 5 della L. 241 / 1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


Sottoscrivono per conferma e accettazione:


per la DITTA PROPONENTE
Rizzetto Claudio



per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Cella geom. Maurizio







con evidenza dell'ambito interessato dalla variazione